Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 6 settembre 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955.

Istituzione di una Scuola di ostetricia autonoma in Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, recante l'ordinamento delle Scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Veduto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento per le Scuole di ostetricia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Bolzano una Scuola di ostetricia autonoma a totale carico dell'Ospedale civile di detta città ed annessa all'Ospedale medesimo, sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università degli studi di Padova, e di approvare nel contempo l'annessa convenzione stipulata il 18 giugno 1955, per il mantenimento della Scuola medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1955, è istituita in Bolzano una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico dell'Ospedale civile di detta città, posta sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Padova il 18 giugno 1955, per il mantenimento della predetta Scuola di ostetricia. Nessun onere deriverà a carico dello Stato dalla convenzione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA — TAMBRONI — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1955
Registro n. 45 Pubblica istruzione, foglio n. 89

Convenzione per l'istituzione in Bolzano di una Scuola di ostetricia autonoma

L'anno millenovecentocinquantacinque e in questo giorno 18 (diciotto) del mese di giugno in Padova, presso il Rettorato dell'Università degli studi, via VIII Febbraio n. 9, innanzi a me Fabbri Colabich dott. Pier Giovanni del fu Giuseppe, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Padova, funzionario delegato ai contratti, e alla presenza dei signori:

Grossato dott. Enzo del fu Giovanni, nativo di Padova, primo segretario dell'Amministrazione universitaria;

Mascitti rag. Alfredo del fu Alessandro, nativo di Napoli, ragioniere capo dell'Amministrazione universitaria;

entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. ing. gr. uff. Guido Ferro del fu Ottone, nativo di Este (Padova), domiciliato a Padova, rettore magnifico dell'Università di Padova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, autorizzato alla stipula della presente convenzione con lettera in data 6 maggio 1955, n. 937 (Direzione generale istruzione superiore Div. 6a) del predetto Ministero, il quale interviene alla presente convenzione soltanto allo scopo di accertare, agli effetti del disposto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, la sussistenza dei presupposti giuridici, economici e sociali atti a giustificare e rendere operante l'istituzione di una Scuola di ostetricia autonoma in Bolzano, senza peraltro che il di lui intervento possa costituire alcun vincolo od acquiescenza, diretta o indiretta, a riflessi di carattere finanziario a carico dello Stato, che rimane estraneo, a tale titolo, a qualsiasi impegno contrattuale, e

dall'altra parte

il sig. gen. comm. Silvio Brisotto del fu Bortolo, nativo di Ponte di Piave (Treviso), domiciliato a Bolzano, presidente dell'Ospedale civile e casa di ricovero per inabili di Bolzano, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ospedale, n. 62/A.55 in data 26 maggio 1955, approvata dalla autorità tutoria il 13 giugno 1955, col numero di protocollo 14903 e n. spec. 4029.

Premesso

a) che ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, possono essere istituite Scuole autonome di ostetricia nelle città, capoluoghi di Provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie, a totale carico di enti o privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese, e che nessun onere, pertanto, deve derivarne a carico dello Stato;

b) che il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Bolzano, con deliberazioni in data 21 gennaio 1955 n. 8/A.55, superiormente approvata dall'autorità tutoria il 1° febbraio 1955, numero di protocollo 2546 e n. spec. 988, e in data 26 maggio 1955, n. 62/A.55, superiormente approvata dall'autorità tutoria il 13 giugno 1955, n. di prot. 14903 e n. spec. 4029, si assume l'impegno di fornire i mezzi necessari per il funzionamento di una Scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Bolzano;

si addiviene

alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Ospedale di Bolzano, a prescindere dagli altri impegni risultanti dalla presente convenzione, si obbliga a corrispondere, mediante provvedimento da assumere entro il mese di agosto, un contributo annuo minimo di lire 500 mila in favore della Scuola di ostetricia autonoma da istituirsi in Bolzano.

La vigilanza di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sarà esercitata per il tramite dell'Università di Padova.

L'importo di detto contributo, pagabile in due rate semestrali, una all'inizio dell'anno scolastico e l'altra sei mesi dopo il primo pagamento, potrà essere elevato in relazione alle disponibilità finanziarie annuali dell'Ospedale.

Art. 2.

L'Amministrazione ospitaliera mette inoltre a disposizione della Scuola di ostetricia i locali da questa occupati nel recinto degli Istituti stessi risultanti dalla unita planimetria (allegato n. 1) o altri adeguati locali nel caso della costruzione di un nuovo complesso.

Art. 3.

L'Amministrazione ospitaliera si impegna inoltre al pagamento delle spese relative al riscaldamento, luce, acqua e gas per il funzionamento dei servizi della Scuola di ostetricia.

Art. 4.

L'Amministrazione ospitaliera si impegna e mette a disposizione della Scuola di ostetricia i mezzi scientifici, didattici e clinici necessari alla Scuola stessa per il raggiungimento dei suoi fini.

In particolare l'Amministrazione ospitaliera si impegna a garantire alla Scuola di ostetricia l'uso dei locali del reparto ostetrico-ginecologico soppresso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 13 del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, avente un numero di letti non inferiore a sessanta, nonchè a rendere possibile l'insegnamento pratico della puericultura ed igiene infantile nel reparto pediatrico dell'Ospedale stesso, senza interferire nel funzionamento del reparto stesso.

Art. 5.

Il direttore, l'assistente e l'ostetrica della Scuola di ostetricia saranno nominati secondo le norme di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del relativo regolamento. L'insegnamento dovrà essere egualmente impartito nelle lingue italiana e tedesca, e perciò al personale della Scuola dovrà essere richiesta la conoscenza della lingua tedesca da accertarsi mediante esame; una apposita norma in tal senso dovrà pertanto essere inclusa nei bandi di concorso per l'assunzione del personale medesimo.

Art. 6.

L'Amministrazione ospitaliera infine si impegna a fornire alla Scuola di ostetricia per i propri bisogni e per il funzionamento del reparto ostetrico-ginecologico concessole in uso, ai sensi del precedente art. 4 il seguente personale da essa Amministrazione dipendente ed a carico del suo proprio bilancio: un assistente, due ostetriche assistenti.

Art. 7.

Le mansioni di segretario della Scuola di ostetricia sono affidate ad un impiegato dell'Amministrazione ospitaliera, il quale presterà la sua opera senza alcun compenso a carico del bilanciò della Scuola.

Art. 8.

Il ruolo organico ed il trattamento economico del personale della Scuola sono determinati dalla tabella « *A* », la quale annessa alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale. Al personale della Scuola verranno estesi i miglioramenti economici che saranno stabiliti per il corrispondente personale statale da disposizioni legislative emanate posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione se ed in quanto consentiti dalle disposizioni medesime. L'onere per tale personale viene assunto dalla Amministrazione ospedaliera.

Art. 9.

Presso la Scuola di ostetricia funzionerà un laboratorio di ricerche clinico-scientifiche, limitato al campo ostetrico-ginecologico. I proventi di detto laboratorio verranno ad incrementare il bilancio della Scuola di ostetricia stessa senza che però venga operata alcuna diminuzione o modificazione rispettivamente al contributo ed agli altri oneri assunti con la presente convenzione dall'Amministrazione ospitaliera.

Art. 10.

Al funzionamento del laboratorio di cui al precedente art. 9 provvede la Scuola con le disponibilità del proprio bilancio ed a ciò autorizzata dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

L'Amministrazione di detto laboratorio darà luogo ad una apposita voce nel bilancio della Scuola, e sarà pertanto sottoposta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Consiglio di amministrazione della Scuola per l'approvazione.

Art. 12.

L'Amministrazione ospitaliera, a prescindere dagli altri impegni su menzionati, provvederà ad accogliere, se possibile, le allieve non dimoranti in città mediante pagamento di retta corrispondente alle spese vive sostenute; curerà inoltre che abbiano alloggio le allieve durante i turni di pernottamento.

Art. 13.

Altri enti potranno in futuro stipulare con la Scuola di ostetricia particolari accordi onde incrementare il suo funzionamento.

In tale caso gli impegni assunti dall'Amministrazione ospitaliera, con la presente convenzione, andranno sollevati dai corrispondenti importi. Per la rappresentanza di tali enti nel Consiglio di amministrazione della Scuola, saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e dell'art. 3 del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Art. 14.

L'eventuale partecipazione di altri enti, di cui al precedente art. 13, intesa ad incrementare il funzionamento della Scuola di ostetricia, sarà subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile e a quello dei Ministeri ai quali spetta, a norma delle vigenti disposizioni, l'approvazione della presente convenzione.

Art. 15.

Qualora la Scuola venisse a cessare, l'Amministrazione ospitaliera, nei riguardi del personale provvederà alle rispettive liquidazioni a termini delle disposizioni vigenti per l'impiego privato.

Art. 16.

Qualora si verificasse la soppressione della Scuola i materiali didattico-scientifici passeranno di proprietà dell'Ospedale quando la Scuola non venisse assunta da altro Ente. In questo caso detti materiali seguirebbero le sorti della Scuola.

Art. 17.

La presente convenzione avrà vigore per un decennio a datare dalla sua approvazione ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128. La convenzione stessa sarà tacitamente rinnovata di decennio in decennio in mancanza di formale preavviso di una delle parti, da darsi almeno un anno prima della scadenza, a norma dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Tutte le clausole di detta convenzione potranno essere soggette a revisione prima dello scadere del periodo decennale sopraindicato, qualora l'Ospedale cominci a funzionare nei locali di nuova costruzione.

Art. 18.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, in merito alla amministrazione ed al funzionamento della Scuola, nonchè allo stato giuridico del personale che presso di essa presta servizio, si richiamano le disposizioni contenute nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 19.

Tutte le spese della presente convenzione, registrazione, bollo ed eventuali successive inerenti, sono e saranno a carico esclusivo dello Stato a favore del quale viene stipulata la presente convenzione.

TABELLA « *A* »

Tabella organica della Scuola autonoma di ostetricia in Bolzano

N. posti	Qualifica e grado	Iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto	Anni scatto
1	Direttore (*A*-8°)	458.880	468.480	478.040		4
1	Assistente (*A*-10°)	293.880				3
	» (*A*-9°)	378.000	386.520			4
1	Ostetrica (*C*-12°)	180.000				3
	» (*C*-11°)	222.600	228.960			4
	» (*C*-10°)	293.880	302.400			4

N.B. — Il personale assistente passa al grado 9° dopo tre anni di permanenza nel 10°.

L'ostetrica passa al grado 11° dopo tre anni di permanenza nel 12° e dal grado 11° al 10° dopo otto anni di permanenza nel grado 11°.

Tutto il personale matura, durante la permanenza nei vari gradi dello sviluppo delle rispettive carriere, gli aumenti periodici previsti per i gradi stessi.

A tutto il personale suddetto verranno corrisposte le indennità di legge nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su numero 3 (tre) fogli di carta bollata di cui sono state riempite 11 facciate e n. 22 righe della 11ª facciata, viene da me pubblicato dandone lettura a chiara ed intellegibile voce, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
GUIDO FERRO fu OTTONE

Il presidente dell'Ospedale civile di Bolzano
SILVIO BRISOTTO fu BORTOLO

Grossato dott. Enzo, teste

Mascitti rag. Alfredo, teste

Dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich, ufficiale rogante.

N.B. — Per il disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la presente convenzione, per quanto concerne le tasse di bollo e registro, è soggetta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Padova, addì 18 giugno 1955

L'ufficiale rogante: dott. Pier Giovanni FABBRI COLABICH

Visto, si dichiara autentica la sovraestesa firma del dottor Pier Giovanni Fabbri Colabich, direttore amministrativo in questa Università.

Padova, addì 18 giugno 1955

Il rettore: FERRO

(4626)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1955.

Nuove caratteristiche tecniche delle monete metalliche da lire 100 e da lire 50 ed aumento dei relativi contingenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1952, n. 35, riguardante le caratteristiche tecniche delle monete metalliche da lire 100, lire 50, lire 10, lire 5 e lire 1;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete metalliche da lire 100 e da lire 50 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1952, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

Valore nominale in lire 100: Metallo Acmonital Diametro in millimetri 27,8 Peso legale grammi 8,0, massimo grammi 8,2, minimo grammi 7,8 Contorno godronato;

Valore nominale in lire 50: Metallo Acmonital Diametro in millimetri 24,8 Peso legale grammi 6,250, massimo grammi 6,406, minimo grammi 6,094 Contorno godronato.

Art 2.

I contingenti in valore nominale delle nuove monete metalliche da lire 100 e da lire 50, indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, sono elevati rispettivamente a lire 30.000.000.000 ed a lire 15.000.000.000.

Art. 3.

Il tipo delle monete da lire 100 e da lire 50, approvato con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche, di cui al presente decreto, ed alle allegate riproduzioni fotografiche firmate dal Ministro per il tesoro.

Le impronte eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1955

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 41. — VENTURA

Il Ministro GAVA

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Arba, Fanna, Maniago e Vivaro, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Arba, Fanna, Maniago e Vivaro, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Arba, Fanna, Maniago e Vivaro, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Maniago, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 249. — BENNATI

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955, per i comuni di Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pistoia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 245. — BENNATI

(4565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

Addì 3 agosto 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1955, n. 471, è stato effettuato in Roma, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

(4648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia fra i dipendenti comunali « Stella Polare », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1955, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia fra i dipendenti comunali « Stella Polare », con sede in Roma, costituita in data 31 ottobre 1950 con rogito del notaio Michele Mammuccari, ed è stato nominato commissario governativo il prof. dott. Giuseppe Capece.

(4571)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1955, i poteri conferiti al perito agrario Michele Giordano, commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola (Foggia), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1955.

(4645)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1955, i poteri conferiti al cav. Vincenzo Riso, commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 31 dicembre 1955.

(4646)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1955, registro n. 14 Finanze, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 marzo 1953 dal sottoispettore aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane dottor De Prosperis Vincenzo avverso il provvedimento di cui alla nota 15 ottobre 1952, n. 4067, del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, con il quale gli fu negato, durante il primo anno di servizio nelle dogane, l'ammissione al riparto dei diritti e compensi previsti dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, con il punteggio intero attribuito agli impiegati del grado undecimo.

(4602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 5 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	—	624,80	624,82	624,80	624,78	624,82	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	—	633,50	633,50	633,25	633,335	632,90	633,30	633,25	633,25	633,90
Fr. Sv. lib.	—	145,50	145,77	145,80	145,81	145,80	145,78	145,80	145,80	145,85
Kr. D.	—	89,90	90 —	89,85	89,90	89,85	89,85	89,85	89,85	89,82
Kr. N.	—	87,10	87 —	86,90	87,19	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv.	—	120,30	120,80	120,78	120,84	120,75	120,80	120,78	120,78	120,78
Fol.	—	164,50	164,30	164,35	164,25	164,33	164,28	164,25	164,35	164,30
Fr. B.	—	12,50	12,495	12,51	12,45	12,50	12,49	12,50	12,51	12,49
Fr. Fr.	—	178,55	178,60	178,56	178,57	178,59	178,60	178,63	178,56	178,55
Fr. Sv. acc.	—	143 —	142,87	142,86	142,96	142,93	142,92	142,86	142,86	142,92
Lst.	—	1737 —	1736,75	1737 —	1736,70	1736,96	1736,875	1737 —	1737 —	1737 —
Dm. occ.	—	149 —	148,59	148,63	148,60	148,61	148,60	148,63	148,63	148,62

Media dei titoli del 5 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,95
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	92,575
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	633,275
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	89,85
1 Kr. Norv.	86,90
1 Kr. Sv.	120,79
1 Fol.	164,315
1 Fr. bel.	12,50
100 Fr. Fr	178,58
1 Fr. Sv. acc.	142,89
1 Lst.	1736,937
1 Marco ger.	148,615

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Norese Renzo, già esercente in Valenza Po, via Stazione n. 12.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 191-AL.

(4618)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1955, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 lettera *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il col. Giuseppe Demonte fu Carlo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), ed i signori Giovanni Michele Sandra di Alessandro, Pietro Ferrero e Domenico Gaveglio fu Tommaso, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, articolo 67 lettera *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(4599)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 novembre 1954, n. 340.3/12955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Campobasso con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Bruno Moretti, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Bruno Moretti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953 il prof. Francesco Montemagno, docente in clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4607)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo lugotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 giugno 1954, n. 340.2.56/9456, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Pesaro e Urbino con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Mario Sirolli, per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Mario Sirolli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1952 il prof. Leonida Eugenio Beluffi, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4608)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 luglio 1955, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955;

Considerato che l'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe Cristoforo Fracassi Ratti Mentone e il consigliere della Suprema Corte di cassazione Alfredo Ricciardelli hanno chiesto, per sopravvenute circostanze, di essere esonerati dall'incarico di membri della detta Commissione;

Decreta:

L'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe Luciano Mascia e il consigliere della Suprema Corte di cassazione Giuseppe Lorizio sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, in sostituzione dell'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe Cristoforo Fracassi Ratti Mentone e del consigliere della Suprema Corte di cassazione Alfredo Ricciardelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1955
Registro n. 63 *Esteri, foglio n.* 199. — BARNABA

(4649)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i propri decreti di pari numero in data 30 marzo 1955, relativi all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso per posti vacanti di medici condotti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952 ed all'assegnazione delle sedi ai vincitori;

Viste le rinuncie da parte dei sanitari assegnati alla condotta medica Sanremo-urbana-zona levante, posta a concorso;

Viste le domande dei candidati risultati idonei, nelle quali sono state indicate le sedi, secondo l'ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Pietro Roverio ha accettato la sede assegnata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Roverio fu Bernardo, compreso nella graduatoria degli idonei, è dichiarato assegnatario alla condotta medica Sanremo-urbana-zona levante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 23 agosto 1955

Il prefetto: CAMERA

(4578)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8362 del 18 giugno 1953;

Visto il proprio decreto di pari numero del 29 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati dichiarati vincitori della condotta di Teodorano di Meldola che precedono in graduatoria il dott. Rossi Guido;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il predetto candidato che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede in Teodorano di Meldola;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rossi Guido è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Teodorano di Meldola.

Forlì, addì 23 agosto 1955

p. *Il prefetto*: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 8362/3ª del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8362 del 18 maggio 1953;

Visto il proprio decreto n. 8362/3ª del 29 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati dichiarati vincitori della condotta di Premilcuore che precedono in graduatoria il dott. Ottalevi Guido;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore della condotta suddetta il predetto sanitario che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede di Premilcuore;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ottalevi Guido è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Premilcuore.

Forlì, addì 23 agosto 1955

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(4577)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Migliarese Federico Gaetano di Vincenzo, già nominato, con decreto prefettizio n. 19602/3ª del 16 aprile 1955, vincitore della condotta medica di Brognaturo-Spadola (concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950), è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Petronà, resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Migliarese stesso. (Decreto prefettizio n. 23987 del 7 giugno 1955).

Il Prefetto

(4580)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Luserna

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig. Cavagna Sabina, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Luserna ha rinunciato alla nomina;

che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 31 maggio 1955, n. 13101, IIIa, l'ostetrica Zanoni Maria Giovanna ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Zanoni Maria Giovanna fu Luigi è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Luserna, ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige» e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 22 agosto 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(4575)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.